



**Realizzazione impianto fotovoltaico con
opere complementari di miglioramento alimentazione elettrica privilegiata
sede ARPA di Novara**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



R.U.P.
Ing. Herbert SARRI

Progettista
Ing. Mauro PRIOLA
(firmato in originale)

INDICE

PARTE I- DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL' APPALTO.....	3
ART. 2 - CATEGORIA E QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO	4
ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA.....	5
ART. 5 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI ...	5
ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	6
ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	6
ART. 8 - LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI OO.PP.....	6
ART. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE	7
ART. 10 - MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI	7
ART. 11 - ELENCO PREZZI	8
11.2 Opere a misura	8
11.2 Materiali a piè d'opera	8
11.3 Mano d'opera	8
11.4 Revisione prezzi.....	8
ART. 12 – PENALI	9
ART. 13 - SUBAPPALTO.....	10
ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	11
14.2 – OBBLIGHI PNRR	12
ART. 15 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI	13
ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE, DIRETTORE E ASSISTENTI DI CANTIERE	13
ART. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI	14
17.1 Contratto di lavoro applicato.....	15
ART. 18 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE	15
ART. 19 - SICUREZZA	15
ART. 20 - GARANZIE	16
ART. 21 - PERIODO DI GARANZIA SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI	17
ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	17
ART. 24 - RISERVE DELL'APPALTATORE E CONTROVERSIE	18
ART. 25 - REGOLARE ESECUZIONE.....	18
ART. 26 – CUSTODIA DEL CANTIERE.....	19
ART. 27 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO	19
ART. 28 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEI LAVORI	19
ART. 29 – DIFETTI DI COSTRUZIONE	19
PARTE II – DISPOSIZIONI TECNICHE	20
ART. 30 – IMPIANTI OGGETTO DELL'APPALTO	20
ART. 31 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI.....	20
ART. 32 – CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI	20
ART. 33 – NORME TECNICHE	21
ART. 34 – SPECIFICHE TECNICHE GENERALI.....	22
ART. 35 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA.....	22
ART. 36 – ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	23

PARTE I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL' APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile solare - impianto fotovoltaico - da ubicarsi sulla copertura della sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ARPA Piemonte, in viale Roma, 7/E a Novara.

L'impianto fotovoltaico sarà connesso con l'impianto elettrico fisso esistente e permetterà di ridurre il prelievo di energia dalla rete elettrica riducendo conseguentemente i costi dell'utenza in virtù del consumo di energia autoprodotta da fonte rinnovabile, in coerenza con le scelte dell'Amministrazione, orientate alla sostenibilità ambientale.

Sono inoltre previsti alcuni interventi complementari volti al miglioramento energetico dell'edificio tra cui l'alimentazione elettrica privilegiata, meglio descritti in seguito.

Gli elaborati sotto elencati costituiscono i documenti di gara:

- Capitolato speciale d'appalto (il presente documento)
- Relazione tecnica Generale
- Relazione CAM
- Tavola T01 – Schema elettrico impianto fotovoltaico
- Tavola T02 – Planimetria posizionamento pannelli
- Tavola T03 – Schema elettrico impianto di media tensione
- Tavola T04 – Schema quadro elettrico generale Bassa Tensione
- Computo estimativo delle opere e delle lavorazioni
- Cronoprogramma
- Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'appalto è a CORPO, ad esclusione della somma a disposizione per imprevisti per la quale verrà applicato il sistema a “misura” utilizzando il prezzario regionale OO.PP. della Regione Piemonte 2025, Aggiornamento aprile 2025 (Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025), al netto del ribasso offerto.

In caso di aggiudicazione, a fronte di proposte migliorative offerte in sede di gara e non pienamente conformi al presente progetto, sarà necessario provvedere alla progettazione esecutiva (redatta da tecnico in possesso di adeguata abilitazione e regolarmente iscritto al rispettivo ordine professionale) in conformità all'art. 41 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e D.M. 37/08, senza oneri per la stazione appaltante.

ART. 2 - CATEGORIA E QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

L'appalto è classificato nella categoria prevalente **OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi** ed è soggetto al possesso dei requisiti di ordine generale (Artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) nonché dell'attestazione SOA di classe II per la categoria sopra indicata (art. 100 D.Lgs. 36/2023).

Il quadro economico è il seguente:

	IMPORTO	
OS30 IMPIANTI ELETTRICI.... <u>Lavori a corpo</u>	€ 357.348,79	
Totale a base d'asta		€ 357.348,79
Importo oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.387,02	
Somme a disposizione per eventuali imprevisti <u>Importo a misura</u>	€ 53.600,00	
TOTALE IMPONIBILE (o.f.e.)		€ 426.335,81
IVA 22% sul totale imponibile	€ 93.793,88	
TOTALE GENERALE (IVA inclusa)		€ 520.129,69

Ai sensi dell'art. 41, comma 13 e 14, del D.lgs. 36/2023 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in € 102.860,71 ovvero pari al 28,8% dell'importo posto a base di gara.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Per far fronte alle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Amministrazione prevede il seguente stanziamento:

- Euro 357.348,79 (o.f.e.) per l'esecuzione dei lavori
- Euro 15.387,02 (o.f.e.) per oneri di sicurezza per rischi interferenziali (non soggetti a ribasso)
- Euro 53.600,00 (o.f.e.) quali somme a disposizione per eventuali imprevisti, il cui impiego è soggetto a preventiva autorizzazione e a cui, nel caso di effettuazione, sarà applicato il ribasso d'asta

e così per complessivi Euro 426.335,81 (o.f.e.), pari a 520.129,69 (o.f.i.).

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA

I tempi di esecuzione delle fasi operative sono stabiliti secondo i seguenti punti:

1. entro **30 giorni** dalla stipula contratto, consegna del progetto esecutivo e relativo alle eventuali migliorie offerte in sede di gara e della relazione di verifica strutturale redatti da tecnico in possesso di adeguata abilitazione professionale e regolarmente iscritto al rispettivo ordine professionale (v. Relazione Tecnica Generale). La validazione degli elaborati sarà eseguita dalla stazione appaltante entro **15 giorni** dalla consegna e comunque prima dell'avvio dei lavori;
2. entro **45 giorni** dalla stipula contratto, presentazione istanze agli uffici comunali per i permessi eventualmente necessari all'esecuzione, al gestore servizi energetici per la connessione dell'impianto, (art. 8 della Relazione Tecnica Generale);
3. entro **45 giorni** dalla stipula contratto, consegna e avvio dei lavori in oggetto
4. i lavori dovranno essere ultimati entro, e non oltre, **150 giorni** a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, e comunque entro **200** giorni dalla stipula.

I giorni si intendono sempre naturali e consecutivi.

Si precisa che i termini temporali sopra richiamati saranno ridefiniti in coerenza con il cronoprogramma presentato in sede di offerta e approvato dalla stazione appaltante in fase di aggiudicazione.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il D.L. fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della formale consegna. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Le eventuali proroghe, che potranno essere richieste dall'appaltatore ai sensi art. 121, c. 8 D.Lgs. 36/2023, dovranno essere autorizzate per iscritto dal RUP e non potranno superare complessivamente i 30 giorni naturali e consecutivi.

ART. 5 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) la Relazione Tecnica Generale
- c) la Relazione CAM
- d) l'elenco prezzi unitari posto a base di gara che per il presente appalto è il Prezzario Regione Piemonte¹ – edizione 2025, aggiornamento aprile 2025 (Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025);
- e) il Computo delle opere e delle lavorazioni;
- f) le Tavole:
 - i. T01 – Schema elettrico impianto fotovoltaico
 - ii. T02 – Planimetria posizionamento pannelli

¹<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025>

- iii. Tavola T03 – Schema elettrico impianto di media tensione
- iv. Tavola T04 – Schema quadro elettrico generale Bassa Tensione
- g) il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento);
- h) l'offerta dell'aggiudicatario;
- i) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato.

ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'appaltatore dovrà comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 8 - LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI OO.PP.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare, saranno applicate:

- il D. Lgs. n. 36 del 31/3/2023 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici.
- gli articoli in vigore del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. 19/4/2000 n. 145;
- il D.M. 22/1/2008 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione L. 2/12/2005 n. 248, recante "riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici";
- le norme sull'accettazione dei materiali e sull'esecuzione delle opere del presente appalto;
- le disposizioni dei Regolamenti locali d'Igiene e Sanità vigenti nei Comuni sede dei lavori;
- il D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

ART. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Le attività previste nell'ambito dell'appalto sono descritte in modo dettagliato nella Relazione Tecnica Generale.

L'Appaltatore dovrà definire ed adottare, di concerto con la Stazione appaltante, modalità di esecuzione dei lavori atte a minimizzare i rischi interferenti e l'impatto dei lavori sull'operatività delle strutture organizzative dell'Agenzia, tenendo in particolare considerazione le esigenze dei laboratori presenti nella sede interessata. A tale proposito, potrebbe rendersi necessario effettuare alcune lavorazioni in giornate o fasce orarie "non lavorative", e/o provvedere mediante generatori alla fornitura elettrica di alcune apparecchiature strategiche nei periodi di disservizio programmato.

Fatto salvo quanto indicato nel Disciplinare, tutte le migliorie proposte dall'aggiudicatario nell'offerta tecnica sono vincolanti e ricomprese nell'offerta economica presentata in sede di gara.

ART. 10 - MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

La contabilizzazione dei lavori eseguiti avviene sulla base della descrizione e della quantità fisica riportate sugli stati di avanzamento lavori; per la determinazione del costo si utilizzeranno i prezzi unitari del prezzario OO.PP. Regione Piemonte 2025, Aggiornamento aprile 2025 (Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025) al netto del ribasso offerto; per i prodotti CAM si farà riferimento ai prezzi previsti dall'apposita sezione CAM del prezzario al netto del ribasso offerto; in caso di prezzi unitari mancanti il costo dell'intervento sarà computato desumendolo da listini ufficiali vigenti nell'area interessata o ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel contratto o ricavandoli da nuove e regolari analisi. Al costo così desunto sarà sempre applicato il ribasso offerto in sede di gara. Per il costo della manodopera si farà riferimento alle tariffe di settore, laddove non previste nelle voci di prezzario come posa, in vigore all'atto di indizione della gara, nel territorio dove ha luogo la prestazione. Il ribasso, in tal caso, sarà da applicare unicamente ai costi generali e all'utile di impresa.

Ad avvenuta esecuzione positiva dei lavori, il D.L. procederà all'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali presenti in cantiere e al raggiungimento di una cifra minima pari a 50.000,00 euro emetterà il relativo SAL.

Ad ogni stato di avanzamento SAL seguirà un certificato di pagamento. Il certificato di pagamento, redatto dal D.L., opererà la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs 36/2023. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione Appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno riportare l'importo, l'indicazione del codice CIG, del CUP nonché dell'indicazione del numero/i del/i certificato/i di pagamento corrispondenti e dovranno essere trasmesse all'Ufficio Protocollo presso la sede centrale di Arpa Piemonte, in Via Pio VII n. 9, Torino, indicando altresì la struttura liquidante Ufficio tecnico per la registrazione IVA, e saranno ammesse a pagamento previo DURC positivo.

Le fatture saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo positivo accertamento della regolarità contributiva.

Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento dell'Agenzia si invita a visionare il sito dell'Agenzia ed in particolare il seguente Link <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-pagamenti>

ART. 11 - ELENCO PREZZI

Come già indicato, per i lavori oggetto del presente appalto i prezzi di riferimento sono quelli del Prezzario delle OO.PP. Regione Piemonte 2025, Aggiornamento aprile 2025 (Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025), a cui si applicherà il ribasso d'asta; per i prodotti CAM si farà riferimento ai prezzi previsti dall'apposita sezione CAM del prezzario al netto del ribasso offerto ove disponibili.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura comprendono tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e le loro lavorazioni ed impiego, indennità di passaggi, di cantieri, di occupazioni temporanee e diverse, di depositi, mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto altro occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi tutti soggetti alla variazione d'asta sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

I prezzi sono comprensivi della percentuale per spese generali e utili dell'impresa pari al valore del 27,60% come stabilito dal prezzario della Regione Piemonte 2025.

11.2 Opere a misura

In particolare nei prezzi delle opere a misura sono già compresi gli oneri per i ponteggi interni, per l'illuminazione di sicurezza dei ponteggi esterni, per la pulizia e lo sgombero completo del cantiere al termine dei lavori, per i noleggi delle apparecchiature di sollevamento (gru, montacarichi, ecc...), dei dispositivi di sicurezza e di tutte le opere accessorie anche se non specificatamente richiamate. Nei prezzi dei noleggi si intendono comprese e compensate le spese di carico, scarico, il normale sfido d'impiego e di eventuale limitata lavorazione.

Per nolo di automezzi, nel costo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc...), nonché la prestazione dell'autista.

Per il nolo di macchinari il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Il comune furgone, le automobili, gli attrezzi di lavoro e gli utensili manuali ed elettrici non saranno conteggiati come noleggi, ma solo come normale e dovuta dotazione d'impresa già ritenuta remunerata nei prezzi di valutazione opere.

11.2 Materiali a piè d'opera

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera è compresa ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, dazi e tasse di ogni genere e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo d'impiego.

11.3 Mano d'opera

Nei prezzi della mano d'opera è compresa ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e di utensili del mestiere, di dispositivi di sicurezza, e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno e di lavoro da eseguirsi in locali oscuri, anche della spesa dell'illuminazione dei cantieri, nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

11.4 Revisione prezzi

In conformità all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dei lavori, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura del 90% dell'eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni eseguite. Ai

fini della determinazione della variazione del costo della fornitura, ai sensi all'art. 60 comma 3, lett. a e dell'art. 4 dell'Allegato II.2bis si utilizza l'indice revisionale individuato come segue:

l'appalto prevede le seguenti tipologie omogenee di lavoro (TOL):
TOL 14 Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione.

Indice sintetico

$$I_s = \sum_{i=1}^n p_i \times I_{TOLi}$$

Dove p_i è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione.

L'art. 4 dell'Allegato II.2 bis prevede che l'indice sia composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento da adottarsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT².

Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della presente clausola, il Committente verifica la variazione del prezzo dei contratti con frequenza pari a quella di aggiornamento del suddetto indice revisionale, calcolando tale variazione quale differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di stipula del contratto. In ogni caso, per la verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi, Arpa applica le disposizioni di cui all'art. 12 dell'Allegato II.2 bis al Codice. La revisione prezzi opera secondo quanto stabilito dall'Allegato II.2 bis in caso di subappalto.

ART. 12 – PENALI

In conformità con l'articolo 126, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali:

- 1,5 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle scadenze stabilite;
- 1,5 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno solare di sospensione dei lavori non autorizzata dalla Direzione Lavori o non giustificata.

Si precisa che i termini temporali sopra richiamati sono riferiti al cronoprogramma presentato in sede di offerta e approvato dalla stazione appaltante in fase di aggiudicazione.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, ovvero in fase di predisposizione del conto finale dei lavori.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o dei mancati interventi.

² Allo stato attuale non risulta ancora stato emesso il citato provvedimento.

Il portale ISTAT richiamato dall'art. 60 per quanto concerne i lavori, presenta unicamente tre tipologie di indici dei quali l'indice riconducibile per analogia alle caratteristiche delle attività da svolgersi nel presente appalto, risulta essere "Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale - dati mensili - base 2021=100".

Si evidenzia che qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto dovesse essere adottato il provvedimento che prevede l'istituzione di indici specifici, sarà formalizzato l'uso del nuovo indice.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Per eventuali opere e lavori da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita l'ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l'appaltatore dovrà farsi parte diligente per l'ottenimento dell'autorizzazione di legge da parte della stazione appaltante facendo in modo che le tempistiche previste negli articoli di cui al comma 1 non costituiscano motivo di proroga o sospensione dei lavori.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Trattandosi di lavori da eseguirsi su sedi di lavoro con compresenza del personale dell'Agenzia durante lo svolgimento dei lavori, considerata la particolare delicatezza con

risvolti sulla sicurezza per le attività da effettuarsi nelle sedi dell'Amministrazione, la Stazione Appaltante ha ritenuto che i lavori affidati in subappalto non possano essere oggetto di ulteriore subappalto. Pertanto, il subappaltatore non potrà subappaltare a sua volta i lavori.

Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita l'ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l'Appaltatore dovrà farsi parte diligente per l'ottenimento dell'autorizzazione di legge da parte della Stazione Appaltante facendo in modo che le tempistiche previste non costituiscano motivo di proroga o sospensione dei lavori.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti, e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore, che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante - entro venti giorni dal relativo pagamento - copia quietanzata delle fatture emesse dal subappaltatore.

ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'appaltatore tutte le attività specificate nella Relazione tecnica, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi, materiali e opere provvisorie e per quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del D.L., o del responsabile del procedimento;
- e) gli accertamenti preventivi dell'eventuale presenza nell'area di intervento di altre reti impiantistiche e/o sottoservizi, provvedendo, se del caso, informato il D.L., al loro spostamento, previo ottenimento, da parte dei competenti uffici, dell'autorizzazione, se dovuta;
- f) gli allacciamenti alle utenze necessari all'esecuzione dei lavori, provvedendo, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori stessi;
- g) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- h) le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee;
- i) ogni qualsiasi voglia opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti all'igiene e sicurezza, dovendosi l'appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro;
- j) la pulizia quotidiana del cantiere e il trasporto e l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera dando l'area assegnata al cantiere completamente libera, pulita ed in condizioni di completo riutilizzo;
- k) la sorveglianza del cantiere e l'assicurazione contro il furto anche durante le ore notturne, i giorni festivi, compresi i periodi di sospensione dei lavori;
- l) sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque tutti i mezzi ed opere necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree oggetto dei lavori. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riferimento ai disposti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., restando sollevata da ogni responsabilità la stazione appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- m) la sorveglianza dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della stazione appaltante;
- n) il carico e trasporto in discarica o la rottamazione dei materiali di risulta;

- p) la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione;
- q) **le spese inerenti alle verifiche di ogni genere, inerenti alla messa in funzione degli impianti, nonché gli oneri relativi alle certificazioni degli impianti stessi ai sensi delle vigenti leggi;**
- r) **in caso di nuovi impianti o trasformazione, l'appaltatore, a norma del D.M. 37/2008, dovrà produrre il progetto ed aggiornare i disegni degli impianti preesistenti che siano oggetto di modifica, produrre gli elaborati "AS-Built", produrre le dichiarazioni di conformità, effettuare i collaudi e fornire quant'altro necessario per consentire alla stazione appaltante di ottenere le autorizzazioni eventualmente dovute dagli enti preposti;**
- s) **la presentazione dei campioni di materiali che la D.L. riterrà opportuni;**
- t) gli oneri per l'eventuale occupazione di aree pubbliche provvedendo a tutte le incombenze per ottenere le necessarie autorizzazioni;
- u) smaltimento rifiuti provenienti dai lavori con produzione dei relativi formulari;
- v) smaltimento olio, batterie, filtri, etc con produzione dei relativi formulari;
- w) la consegna di elaborati, dichiarazioni e documenti nei formati/supporti e nel numero richiesto dalla Stazione appaltante

L'appaltatore all'atto della consegna dei lavori compila e riconsegna firmata la delega per il ruolo operativo di Responsabile dell'impianto, limitatamente alla porzione interessata dai lavori, tramite il modulo allegato al presente Capitolato Speciale d'appalto.

14.2 – OBBLIGHI PNRR

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutti i principi e gli obblighi specifici del PNRR, in particolare relativamente a:

- Condizionalità PNRR garantendo la coerenza con gli elementi della programmazione di dettaglio della misura e con il cronoprogramma dell'intervento e del progetto di riferimento,
- principio DNSH, con particolare riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32 e s.m.i. (con riferimento anche alle schede di autovalutazione)

L'appalto evidenzia elementi tassonomici, ovvero attività comprese negli allegati degli atti delegati sul clima e sull'ambiente del Regolamento (UE) 2020/852.

Dovrà essere compilata la scheda 12: Produzione elettricità da pannelli solari;

- dei criteri ambientali minimi ove applicabili in considerazione delle opere oggetto di intervento
- dei principi trasversali, al fine di garantire l'applicazione di politiche e tutela della parità di genere, della protezione e della valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità dell'investimento risulta necessario che lo stesso rispetti i seguenti criteri di sostenibilità:

- contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
 - la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
 - la transizione verso un'economia circolare;
 - la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
 - la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- non arrechi un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali, da valutarsi tenendo conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei

servizi da forniti durante l'intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Altresì l'investimento deve contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Mitigazione dei cambiamenti climatici l'intervento in questione contribuisce in maniera sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera impedendo pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine mediante la produzione, la trasmissione e l'uso di energie rinnovabili, il miglioramento dell'efficienza energetica, la creazione dell'infrastruttura energetica necessaria per la decarbonazione dei sistemi energetici.

Contributo sostanziale alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento riduce le potenziali emissioni inquinanti, migliora il livello di qualità dell'aria riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente o il relativo rischio.

E' inoltre a carico dell'Appaltatore la predisposizione di una targa da posizionarsi all'ingresso della sede con l'indicazione dell'intervento effettuato "Intervento di realizzazione impianto fotovoltaico con opere complementari di miglioramento" e riportante la seguente dicitura:

"Intervento effettuato nell'ambito del PNC – Piano Nazionale per gli investimenti Complementari, collegato all'azione del PNRR"

PNC M6C1 E.1.1.0 - Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021) Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata"

ART. 15 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici D.M. 19/04/2000 n° 145 e s.m.i..

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione del cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La stazione appaltante, tramite il D.L., ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinato, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati da imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE, DIRETTORE E ASSISTENTI DI CANTIERE

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D.M. 145/2000, ossia dove ha sede l'ufficio di Direzione Lavori della stazione appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione dei Lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata del contratto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Ogni variazione del domicilio, o delle persone operanti in cantiere, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI

Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 11, c. 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., proporrà, ai sensi dell'articolo 122, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

- ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico;

- ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il

responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

17.1 Contratto di lavoro applicato

Ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al personale impiegato nelle attività del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il contratto di riferimento è settore C "Meccanici" sottosettore C01 "metalmecanico e installazione di impianti".

Qualora il CCNL adottato sia diverso da quello indicato, gli operatori economici devono specificare il CCNL applicato (che, in caso di aggiudicazione, dovrà essere prodotto), impegnandosi a garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

ART. 18 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. 19 - SICUREZZA

L'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavori e dovrà attuare tutte le precauzioni che i lavori richiederanno.

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del PSC. L'appaltatore è tenuto a fornire, prima della consegna dei lavori, l'elenco del personale tecnico dipendente che opererà presso le sedi Arpa. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al D.L. e alla Stazione Appaltante.

I lavoratori dell'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore e i suoi dipendenti dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal D.L. al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa.

Qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ed uffici Arpa lo rendano necessario, le attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi all'appaltatore. In ogni caso, la data di effettivo inizio dei lavori dovrà essere sempre preventivamente concordata con il referente della manutenzione della sede interessata con congruo anticipo, qualora manchi un'indicazione in tal senso nell'ordine di servizio.

L'appaltatore dovrà redigere il **Piano operativo di sicurezza**, secondo gli indirizzi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., strutturato in base alle tipologie di intervento oggetto del presente appalto, e presentarlo alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e metterlo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore è tenuto altresì ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza dovrà considerare che i lavori si svolgeranno simultaneamente all'attività lavorativa di Arpa, per cui la programmazione dei lavori dovrà essere concordata strettamente con il D.L. e, se del caso, con il RSPP di ARPA Piemonte, al fine di non arrecare particolare disturbo all'attività lavorativa e di garantire costantemente la sicurezza dell'area di lavoro.

ART. 20 - GARANZIE

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è obbligato a costituire le seguenti garanzie:

1. una garanzia provvisoria. Ai sensi dell'art. 53 comma 2 D. Lgs 36/2003 l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari all'1% per cento dell'importo a base di gara. Si precisa che ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 del medesimo Decreto. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

2. una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, costituita e svincolata con le modalità previste dall'art. 53, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; **l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.**
3. una polizza d'assicurazione, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento, della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, che possano verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la medesima polizza copre la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori, da produrre almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto, che deve essere integrata in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Le garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'appaltatore, prima della stipula del contratto, dimostra di possedere idonee assicurazioni generali d'impresa, non è necessaria la costituzione delle polizze specifiche per il singolo intervento, richieste ai punti precedenti del presente articolo.

L'appaltatore è comunque responsabile per gli eventuali danni eccedenti le coperture assicurative delle polizze stipulate.

Lo svincolo delle garanzie avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 21 - PERIODO DI GARANZIA SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI

L'appaltatore si impegna a garantire nei confronti della stazione appaltante la corretta realizzazione delle lavorazioni e la qualità dei prodotti impiegati per un periodo, a decorrere dalla data del verbale di ultimazione lavori, di:

- per pannelli fotovoltaici:
 1. potenza minima garantita nel 1° anno 98 %
 2. degrado annuo massimo 0,25 %
 3. potenza minima garantita nel 25° anno 85 %
- per inverter trifase SE25K rendimento ponderato Europeo non inferiore a 98 % per 12 anni
- per ottimizzatori di potenza 10 anni
- per tutti gli altri componenti dell'impianto 12 mesi

Al verificarsi di guasti, la Stazione appaltante procederà a darne comunicazione all'appaltatore il quale potrà procedere, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, alla sostituzione e anche alla posa della parte ammalorata.

Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'art.1495 c.c. all'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di denunciare i vizi rilevati dal collaudo del materiale fornito ovvero per i periodi di garanzia entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

In difetto di riscontro e, in caso di riscontro, in difetto di adempimento nei quindici giorni successivi, da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione procederà direttamente nella sostituzione e nella installazione del componente difettoso rivalendosi nei confronti del fornitore sulla base delle voci del Computo metrico e dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dagli artt. 121 e 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. stesso.

Inoltre il contratto potrà essere risolto qualora l'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della Stazione Appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l'ammontare delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale.

E' altresì facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, in danno dell'Appaltatore, qualora si manifestino più di tre contestazioni relative al ritardo nell'esecuzione degli ordini di servizio, considerate, ad insindacabile giudizio del D.L., gravi e non giustificate. In questo caso l'Appaltatore non avrà titolo a richiedere alcun tipo di compenso aggiuntivo oltre il corrispettivo per i lavori effettivamente eseguiti ed il valore dei materiali utili presenti in cantiere.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all'appaltatore a mezzo PEC, con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso del cantiere e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione dei lavori, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il Direttore Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso.

La liquidazione del credito all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d'opera dell'appaltatore, presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

ART. 24 - RISERVE DELL'APPALTATORE E CONTROVERSIE

Qualora l'appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali o rendano più onerose le modalità di esecuzione dei lavori previste dagli ordini di servizio, per cui sia necessario richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o compensi ulteriori, l'appaltatore prima di eseguire l'attività o la disposizione impartita dovrà comunicare le proprie riserve nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Le riserve ascritte dall'appaltatore dopo l'esecuzione dei lavori saranno considerate prive di efficacia e pertanto non saranno accolte.

Nella definizione delle controversie sorte con l'appaltatore si procederà ai sensi dell'art. 210 (accordo bonario) e dell'art. 212 (transazione) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

In caso di mancato accordo tra le parti il Foro competente è quello di Torino.

ART. 25 - REGOLARE ESECUZIONE

Trovano applicazione gli artt. 114, 115 e 116, oltre l'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'ultimazione degli interventi previsti dovrà essere comunicata al D.L., il quale provvederà alle necessarie verifiche tese ad accertare la regolare esecuzione.

Dovrà altresì essere prodotta la dichiarazione di conformità, redatta ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i., ogni qualvolta la tipologia delle lavorazioni lo richieda.

L'appaltatore, a proprie cure e spese, metterà a disposizione del D.L. le maestranze e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le verifiche restando sempre a cura e a carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti che eventualmente siano state alterate per dette verifiche.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il D.L. disporrà che si provveda d'ufficio, deducendone la spesa dal credito derivante dai lavori già eseguiti.
Eventuali riserve da parte dell'appaltatore devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle.

ART. 26 – CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

ART. 27 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.

La stazione appaltante conferisce all'appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia. Eventuali impedimenti verranno tempestivamente comunicati dall'appaltatore alla stazione appaltante per concertare i modi e i tempi per rimuoverli. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transitoriamente eventuali vertenze previo il benessere della stazione appaltante.

ART. 28 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEI LAVORI

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l'appaltatore non avrà diritto al risarcimento dei danni in ipotesi subiti nel caso in cui, in presenza di stato di allerta della Protezione Civile, non abbia provveduto a mettere in atto tutte le cautele ragionevolmente possibili per limitare gli effetti dell'evento sfavorevole annunciato.

ART. 29 – DIFETTI DI COSTRUZIONE

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

PARTE II – DISPOSIZIONI TECNICHE

ART. 30 – IMPIANTI OGGETTO DELL'APPALTO

Gli impianti oggetto dell'appalto sono quelli di trasporto dell'energia elettrica presenti nella sede di Arpa Piemonte di Viale Roma n, 7 Novara.

Tra gli interventi descritti dettagliatamente nella Relazione Tecnica Generale, a titolo indicativo non esaustivo, si segnalano gli interventi di installazione di nuove linee, o parti di esse, di distribuzione dell'energia elettrica, di installazione di interruttori sui quadri elettrici esistenti e di nuove apparecchiature elettriche.

Gli interventi eseguiti devono essere sempre certificati a norma di legge.

ART. 31 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme di settore vigenti; la rispondenza dovrà essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, in relazione all'ambiente in cui vengono installati.

Tutti i materiali, prima della loro installazione, dovranno essere sottoposti all'esame ed all'accettazione del D.L. che potrà rifiutarli ed esigere la loro sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quanto previsto nel capitolato e/o non possedessero i requisiti e le qualità richieste. A tal proposito si sottolinea che il D.L. ha la facoltà di rifiutare tutti i materiali in fornitura qualora non fossero conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, anche nel caso in cui l'appaltatore avesse già provveduto ad acquistare la merce per la quale – quindi – non sarà previsto alcun rimborso o indennizzo o qualsivoglia forma di ristoro, compenso, risarcimento da parte della Stazione Appaltante.

In ogni caso anche se i materiali fossero già stati impiegati e se ne rilevasse un qualsiasi difetto, sino a collaudo definitivo l'appaltatore sarà tenuto alla sostituzione dei medesimi comprese tutte le spese relative, quali il ripristino delle opere murarie e varie.

Nel caso in cui, durante gli interventi di manutenzione, si renda necessaria la sostituzione di parti dell'impianto dovranno essere usati ricambi originali o conformi, la cui corrispondenza alle normative vigenti in materia sia attestata da apposita omologazione e/o certificazione del produttore.

ART. 32 – CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'appalto prevede la presenza di requisiti ambientali di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 256 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" nonché del successivo Decreto correttivo 5 agosto 2024.

L'aggiudicatario dovrà fornire la documentazione o la dimostrazione dell'applicazione dei CAM e di quanto richiesto nella Relazione CAM facente parte della documentazione di gara.

ART. 33 – NORME TECNICHE

Gli impianti fotovoltaici ed i relativi componenti elettrici devono essere costruiti in conformità alle norme e alle raccomandazioni vigenti. Si riporta un elenco non esaustivo delle principali norme tecniche di riferimento.

- Dlgs 09.04.2008, n. 81 Testo coordinato con il Dlgs. 3 agosto 2009, n. 106, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
- DM 10.03.1998. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Allegato III. 3.13. Illuminazione delle vie di uscita;
- Dpr 1° agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- CEI EN 60529 - CEI EN 60529/A1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)
- CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata ea 1500 V in corrente continua;
- CEI 11-20 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;
- CEI EN 61727 (CEI 82-9) Sistemi fotovoltaici – Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;
- CEI 82-25 Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione;
- CEI EN 62093 (CEI 82-24) Componenti di sistemi fotovoltaici – moduli esclusi (BOS) – Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali
- CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31) Compatibilità elettromagnetica (ECM) – Parte 3 Limiti – Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < 16 A per fase;
- CEI EN 60555-1 Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili – Parte 1 Definizioni;
- CEI EN 60439 (CEI 17-13) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – CEI EN 60439-1 – 60439-2 - 60439-3;
- CEI EN 60445 (CEI 16-2) Principi di base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione – Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
- CEI EN 60099-1 (CEI 37-1) Scaricatori – Parte 1 – Scaricatori e resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata;
- CEI 20-19 Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
- CEI 20-20 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
- CEI EN 62305 (CEI 81-10) Protezione contro i fulmini; CEI en 62305-4 (CEI 81-10/4) Impianti elettrici interni alle strutture;
- CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto di impianti elettrici;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 (2010) Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore - Parte 1: Requisiti generali
- UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2 (2005) Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore - Parte 2: Documentazione di supporto
- UNI 9241-1 (2003) Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) – Introduzione generale;

ART. 34 – SPECIFICHE TECNICHE GENERALI

I pannelli fotovoltaici dovranno presentare le seguenti caratteristiche generali.

Marchi e certificazioni

I pannelli ed i relativi componenti devono essere provvisti di:

- marcatura CE, in conformità alla direttiva 2004/108/CE e certificati in base alla norma CEI EN 61215
- marcatura IMQ o equivalente (riconosciuta in ambito europeo).

Dati tecnici del pannello

Ogni pannello deve esporre in modo chiaro e indelebile, in una posizione che sia ben visibile, le seguenti indicazioni:

- marchio del costruttore;
- Pmp (Wp) potenza nominale del pannello fotovoltaico (massima potenza ottenibile);
- Voc (V) tensione di circuito aperto (massima tensione ottenibile);
- Vmp (V) tensione d'esercizio ottimale (in condizioni ottimali d'esercizio);
- Isc (A) corrente di cortocircuito (massima corrente ottenibile);
- Imp (A) corrente di esercizio ottimale (in condizioni ottimali d'esercizio);
- Coefficienti standard di riferimento. Temperatura – radiazione – massa d'aria;
- Certificazioni;
- Garanzia.

ART. 35 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico. Le specifiche minime di accettazione dei materiali costituenti la nuova realizzazione sono le seguenti:

1. Pannello fotovoltaico:
 - Potenza nominale di picco non inferiore a 400 W
 - Cella silicio monocristallino ad alta efficienza
 - Dimensioni di 100x180 cm – tolleranza max 5%
 - Temperatura di esercizio -40°C/+80°C
 - Resistenza all'impatto di una sfera di 25 mm di diametro a una velocità di 20 m/s o superiore
 - Grado di efficienza minimo 19%
 - Degrado annuo massimo 0,25%
 - Potenza minima garantita al 25 ° anno 85%
 - Coefficiente di temperatura della potenza non superiore (in valore assoluto) a 0,40% / °C
2. Inverter trifase:
 - Raffreddamento con aria forzata
 - Rumore non superiore a 65 dB
 - Classe di protezione IP65
 - Tensione in uscita CA – Fase-Fase / Fase-Neutro 380/220 ; 400/230
 - Dotato di protezione contro l'inversione di polarità
 - Rendimento ponderato europeo non inferiore 98%
 - Consumo notturno di potenza non superiore a 5 W
3. Ottimizzatore di potenza:
 - Efficienza ponderata non inferiore al 98%
 - Classe di protezione IP68
 - Operatività in un intervallo di temperatura -40°C/+80°C
4. Centrale di supervisione:
 - Dispositivo munito di interfaccia grafica
 - Collegamento tramite GSM e IP

- Dati minimi gestiti: potenza istantanea, potenza totale ed energia prodotta
- Software installabile su PC
- Elaborazione e coordinamento delle varie parti dell'impianto fotovoltaico e diagnosi dei vari elementi (guasti, malfunzionamenti, anomalie, efficienza ecc)
- Monitoraggio inverter
- Storici tabellari dei dati di produzione

ART. 36 – ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

Su uno o più campioni verranno effettuate tutte le verifiche di seguito riportate:

1. Esame a vista;
2. Verifica della presenza delle marcature previste sul pannello e su tutti i componenti al momento dell'ingresso in cantiere;
3. Verifica della corrispondenza alle caratteristiche dimensionali;
4. Verifica della corrispondenza dei materiali forniti con quanto dichiarato dall'Appaltatore. L'Appaltatore deve esibire i certificati di origine di tutti i materiali impiegati;
5. Verifica del corretto assemblaggio delle parti: la prova consiste in qualsiasi manipolazione necessaria al fine di verificare visivamente il corretto assemblaggio delle parti e della corretta costruzione dell'apparecchio di illuminazione;

Tutti i materiali, prima della loro installazione, dovranno essere sottoposti all'esame ed all'accettazione del D.L. come specificato all'Art.31.

ALLEGATO

DELEGA DEL RUOLO OPERATIVO DI RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

da U.R.I. a R.I. (CEI 11-27:2014)

Il sottoscritto URI (delegante): _____ della AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE, di seguito **ARPA PIEMONTE** – con sede legale in Torino, via Pio VII, 9, , in qualità di responsabile dell'uso normale dell'impianto :

- **INDICARE SEDE / SEDI del contratto ed opere ed impianti connessi**

Tipo di impianto: utilizzazione di energia elettrica

Tensione degli impianti presenti ed oggetto di delega: **BT, MT**

La delega riguarda:

- La sezione dell'impianto che garantisce la messa in sicurezza della parte o delle parti d'impianto ove si eseguono i lavori, oggetto del contratto, per tutta la durata dei lavori stessi e sino alla riconsegna;
- la parte d'impianto viene identificata alla consegna della stessa con la controfirma del modulo di "CONSEGNA AREA" e da schemi unifilare a Vs mani.

ai sensi della Norma CEI 11-27 e per gli impianti di volta in volta consegnati,

DELEGA

al Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della ditta

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY - Via _____ -

cap _____ Città _____ (Provincia), il ruolo di Responsabile del suddetto Impianto Elettrico (RI)

Il delegato dichiara di:

- essere qualificato come persona formata ed esperta (PES) ai sensi della norma CEI 11-27;
- aver preventivamente preso conoscenza delle caratteristiche del suddetto impianto elettrico a seguito di sopralluogo e visione della documentazione d'impianto;
- di individuare, selezionare ed affidare a persona idonea i ruoli di Responsabile dell'URL e di Preposto (PL) per gli interventi oggetto d'intervento e la messa in sicurezza prima di eseguire i lavori
- fornire a **ARPA PIEMONTE** documentazione attestante i requisiti tecnico professionali del personale individuato per l'esecuzione dei lavori

La presente delega è valida per tutta la durata del contratto ed in particolare per ogni singolo intervento dalla consegna della parte d'impianto sino alla sua restituzione al Responsabile di sede
Torino, ____ / ____ / 202__

Firma dell'Unità Responsabile dell'Impianto URI (delegante) –	Firma del Responsabile dell'Impianto, RI (delegato) XXXXXX